

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1042]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/793 della Commissione, del 10 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 180/2008 per quanto riguarda la proroga del periodo di designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi della Regione italiana Umbria e la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica della Polonia, la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da rinotracheite bovina infettiva della Germania e la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky di alcune regioni della Polonia e l'approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione italiana Veneto ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) L'allegato I dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. al punto 90 [Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0793**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/793 della Commissione, del 10 maggio 2017 (GU L 120 dell' 11.5.2017, pag. 5).»

2. Ai punti 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione), 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) e 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 D 0888**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione, del 22 maggio 2017 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27).»

⁽¹⁾ GU L 120 dell'11.5.2017, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27.

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/793 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/888 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.